



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 1 Amministrativo

settore1.amministrativo@comune.naso.me.it

UFF. ASSISTENZA SCOLASTICA E SOCIALE

- COPIA - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 43 del 19.03.2025

Reg. Gen. N. 148 del 19.03.2025

Oggetto:	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI NASO A DITTA AUTOLINEE MANFRÈ ANTONINO , C.DA PORTELLA MALVIZZI, 9 NASO, P. I. IT00512010836 CIG: B5FDCA6715
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove nel mese di marzo, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 1 Amministrativo

PREMESSO che:-

La Giunta Municipale in data 28.2.2025 con atto 46, dichiarato immediatamente esecutivo, dava al sottoscritto pieni poteri, e lo delegava alla stipula del nuovo contratto di Trasporto Pubblico Locale, secondo direttive regionali, i cui contenuti qui virgolettati vengono riportati:-

“il Comune di Naso, in materia di trasporto pubblico locale, il 16 ottobre 2023 aveva già emanato determina n° 91/477, recante atto impositivo a seguito nota prot. 45921 del 9.8.2022 da parte dell'Assessorato e Dipartimento Infrastrutture e mobilità, con cui si prendeva atto;

- della cessazione dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere extraurbano, disposti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della caducazione dell'art. 13 della L.R. 13/2019 che ne aveva disposto la proroga in esito alla dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale n.16 dell'11.2.2021, pubblicata in GU n. 7 del 17.2.2021;
- del pronunciamento della Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana realizzato con la delibera n. 113/2022/GEST del 15 giugno 2022;

in detto atto, si prevedeva inoltre:

che, sebbene la pronuncia della Corte costituzionale avesse riguardato i servizi extraurbani la stessa si riflettesse anche nell'ambito dei rapporti tra le Amministrazioni committenti e le imprese esercenti i servizi di trasporto urbano, per essere stato ciò sottolineato dall'Assessorato regionale alle infrastrutture con la citata nota prot. n. 45921 del 09/08/2022;

che in data 28/09/2007 era stato sottoscritto il contratto di affidamento provvisorio, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 6 della L.R. 19/2005, con l'Azienda Autolinee Manfrè Antonino, c.da Portella Malvizzi 9, P. I. IT00512010836, Rep. n. 1431, avente durata di mesi 36;

che negli anni a seguire il suddetto Contratto era stato prorogato, giusta atti nn. 1441 del 21/2/2008, 1462 del 22/9/2010;

che ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 2310 del 07/10/2015 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, in attuazione della direttiva assessoriale n. 5841/gab. del 16/09/2015, fu disposta la proroga al 31/12/2017 di tutti i contratti di affidamento provvisorio di cui alla succitata L.R. 19/2005;

che ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2019, successivamente caducato dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, fu disposta la proroga dei suddetti contratti per un ulteriore termine di mesi 36;

che l'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, aveva a suo tempo disposto che "...fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza...";

che poi l'art. 1 del D.L. n. 24 del 24/03/2022 aveva fissato al 31/03/2022 il termine dello stato di emergenza;

che quindi il contratto con la ditta Manfrè Antonino, esercente tale trasporto pubblico per decenni e destinataria dell'atto impositivo, trovava efficacia sino al 31/03/2023, similmente a quanto disposto dalla Regione Siciliana per il trasporto pubblico extraurbano, giusto Delibera della Giunta Regionale n. 231 del 28/04/2022.

che il Comune di Naso doveva avviare una generale riorganizzazione del servizio di Trasporto Pubblico;

che i servizi svolti dalla ditta Autolinee Manfrè Antonino, come quelli dell'AST – Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., in forza del contratto vigente e del Programma di Esercizio in vigore, hanno sempre rivestito carattere di pubblica utilità;

VISTO l'art. 14 della L.R. 11 agosto 2017 n. 16;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007, l'unico applicabile in materia di trasporto, che prevede che "L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, provvedimenti che assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici".

CONSIDERATO :-

che, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico connessi ad una eventuale sospensione del servizio, è stato allora necessario garantire la prosecuzione del servizio di TPL in essere senza soluzione di continuità;

che è stato opportuno adottare i provvedimenti di emergenza assentiti dal citato art. 5, comma 5, del Reg. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore di anni due;

che si è ritenuto, allora, opportuno procedere ad imposizione nei confronti della ditta Autolinee Manfrè Antonino da Naso, c.da Portella Malvizzi 9, P. I. IT00512010836, da anni gestore del servizio di TPL nel Comune di Naso, della proroga degli impegni contrattuali in essere agli stessi patti e condizioni.

VISTA, ora, la nota assessoriale reg.le 33974 del 13.9.24, in cui, a seguito sentenza TAR PA 2236/2024, che ha dichiarato nullità di una nota regionale dell'1.8.24 circa la cessazione dei contratti di affidamento dal 3.12.2019, il

Dipartimento con decreto 1844 del 29.8.24 ha deciso che i nuovi contratti per il trasporto pubblico urbano debbono stipularsi entro il 31 marzo 2025, riconoscendo agli atti impositivi decorrenza dall'1.4.2023;

VISTA tale sopra riportata delibera GM 46 del 28.2.2025, che mi ha dato indirizzo e poteri nella fattispecie;

CONSIDERATO che i servizi di trasporto pubblico locale sono sottoposti a onere di servizio pubblico, con finanziamento a carico della Regione Siciliana, e che bisogna quanto prima provvedere all'incarico ad Azienda seria avente i requisiti, stipulando il relativo contratto;

RICHIAMATI QUI i contenuti ulteriori, diritti ed obblighi, di cui anche all'atto impositivo 91/477 anno 2024, che si evidenziano nella imposizione di oneri di servizio trasporto pubblico (Artt. 2, 4, 5) e in diritti dell'impresa (art. 8);

RITENUTO che gli oneri si possono riassumere in:

rispetto di patti e condizioni di cui al Contratto del 28.9.2007 , n. 1431 di Rep. e successive modifiche e integrazioni intervenute nel corso degli anni fin oggi e delle condizioni riportate nel presente atto;

Per nessuna ragione i suddetti servizi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o scioperi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 15.6.1990 n. 146 e ss.mm. ed integrazioni.

In relazione alla modifica dei flussi di traffico, l'Impresa, previa comunicazione all'Amministrazione ed assenso di quest'ultima, può apportare modifiche, anche in diminuzione, al numero delle corse previste nel Programma di Esercizio, entro il limite del 3% del monte chilometrico annuo complessivo, ad invarianza di compensazione finanziaria. E' esclusa in ogni caso la rivalutazione del corrispettivo contrattuale, in relazione all'eventuale aumento del volume chilometrico di servizi sviluppati.

E' fatto altresì divieto all'impresa di modificare il percorso delle linee che costituiscono il P.E., salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione e limitatamente al loro perdurare con oneri di informazione preventiva all'utenza.

Per eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, proteste, scioperi di categoria, l'Impresa può sospendere o ridurre temporaneamente i servizi onerati, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, dandone immediata e, comunque, preventiva, comunicazione all'Amministrazione.

In caso di scioperi, i servizi devono essere erogati con le modalità e quantità minime stabilite dalla L. 146/1990 e ss.mm.ii e dagli accordi nazionali e vanno, comunque, comunicati all'Amministrazione e ai mass media e riportati nella Carta dei servizi.

L'impresa è tenuta ad effettuare i servizi nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori:

- regolarità e puntualità del servizio;
- informazioni all'utenza e trasparenza;
- accessibilità commerciale;
- pulizia e confort dei mezzi;
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) in caso di fruizione di finanziamenti, ai sensi dei D.M. 345/2016, 25/2017 e 223/2020);
- accessibilità ai soggetti diversamente abili secondo le modalità tecniche della vigente disciplina di settore.

L'Impresa dovrà elaborare la Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss.mm.ii. e dall'art. 2 comma 461 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, provvedendo alla sua pubblicazione e diffusione, e dandone formale comunicazione all'Amministrazione.

Eventuali modifiche alla carta dei servizi dovranno essere comunicate all'utenza ed all'Amministrazione con le stesse modalità.

Eventuali modifiche degli orari, debitamente motivate, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione.

I mezzi devono possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi prescritti, ai sensi della vigente normativa di settore, per la circolazione ed il trasporto in sicurezza dei passeggeri e del personale addetto all'espletamento dei servizi, ivi incluse le coperture assicurative a tal fine occorrenti.

VISTA la successiva determina a contrarre, N° 38/122 del 6/11.2.2025, con ditta di provata esperienza per l'affidamento diretto ex Reg. CE 1770/2007, n° 38/122 del 6/11.3.25, art. 5,5;

RITENUTO di poter aggiudicare il servizio TPL per anni 9 a ditta di provata esperienza e di cui infra, che ben gestisce il servizio da anni e che ben conosce territorio, uso e costumi di Naso;

ACQUISITO, dunque, dalla relativa piattaforma Contratti Pubblici il superiore CIG, di n° B5FDCA6715 - quale contratto compreso fra quelli esclusi dal codice degli appalti, art. da 141 a 149 D. Lgs. 36 del 31.3.2023;

AFFIDATO, dunque, il servizio alla ditta Autolinee Manfrè Antonino da Naso, c.da Portella Malvizzi 9, P. I. IT00512010836;

VISTA la corrispondenza con la ditta, prott. 3662 del 5.3.25, 3765 del 6.3.25, 4076 dell'11.3.2025;

ACQUISITA la risposta definitiva di disponibilità allo svolgimento del servizio richiesto, avvenuta con prot. 4556 del 18.3.2025;

VISTO il DURC della ditta, in atto regolare, e tale rilasciato fino alla data del 28.6.2025;

Richiamato che l'importo riportato, onnicomprensivo, in atto impositivo era di € 104.452,25 (IVA ed adeguamento Istat inclusi) mentre il percorso era di Km. 69.108,670 + o – 3%;

RIBADITO, tuttavia, quanto in determina a contrarre, e cioè che: -

per lo svolgimento dei servizi sopra menzionati, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, viene riconosciuta la **somma annuale** onnicomprensiva di **€ 110.000 (centodiecimila/00), inclusa IVA, fermi restando adeguamenti ISTAT** e quant'altro, il tutto a carico del bilancio della Regione Siciliana.

TENUTO CONTO che dal D. D. G. 3612 , servito a calcolare il 4% finale, per il Comune di Naso sono stati impegnati nel 2024 € 119.238,05, come anche confermato dalla ditta interpellata Manfrè; RITENUTO da ciò che tale somma di € 110.000 annui potrebbe non bastare ed è da prevedersi un ulteriore impegno di **€ 9.238,05 annuale**, a carico del bilancio regionale.

EMERSO che il percorso da coprire è di **Km. 69.108,680 + o – 3%**, come da ultimo dato contrattuale, anche se la percorrenza 2024 è stata di Km. 67.526,12;

l'aggiudicazione avviene tramite affidamento diretto, ex art. 5, commi 4 e 5, del Reg. 1370/2007;

esso e il contratto avranno una durata di **anni nove**.

PRESO ATTO, da determina a contrarre di cui sopra (62/122-2024) che:-

I pagamenti saranno effettuati con i trasferimenti regionali esitati da parte dal competente Dipartimento della Regione Siciliana.

In ogni caso, prescindendo da quanto detto sopra, il pagamento dei ratei trimestrali e del saldo finale del 4% sarà effettuato dall'Amministrazione, solo a seguito dei corrispondenti trasferimenti regionali e nei limiti di tali trasferimenti: pertanto, sino all'accredito di tali trasferimenti il Comune non dovrà nulla all'impresa.

L'impresa, che deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche;

analogamente, provvederà a fornire Visura camerale e DURC, di cui è stata acquisita regolarità e con scadenza 28.6.2025.

L'impresa è onerata di inviare al Comune di Naso, 1° Settore Amministrativo, in formato pdf firmato digitalmente ed in formato editabile:

a) il rendiconto dettagliato dei km effettuati e l'attestazione relativa al regolare pagamento degli

stipendi ai dipendenti, con cadenza semestrale;

b) il monitoraggio dei dati mensili dei passeggeri su ciascuna corsa che individui, per ogni categoria tariffaria (ordinari / abbonati / gratuità), il numero dei titoli di viaggio emessi, con cadenza annuale;

L'Impresa è responsabile, nei confronti del Comune di Naso, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto sopra specificato, secondo la diligenza professionale.

È fatto obbligo all'impresa di mantenere il Comune di Naso, sollevato e indenne da ogni e qualsiasi

responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza dell'esercizio del

presente atto e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati. L'Impresa, altresì, si obbliga a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti e/o subfornitori.

L'Impresa dovrà provvedere, con effetti dalla data di notifica o comunicazione dell'aggiudicazione del presente provvedimento, alla immediata stipula di idonea polizza assicurativa, per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità (compresa quella civile verso terzi e verso questa Amministrazione).

A garanzia degli obblighi discendenti dal presente provvedimento l'impresa è onerata a costituire o rinnovare la cauzione, mediante fideiussione assicurativa o bancaria pari al 10% della compensazione finanziaria complessiva prevista,

La polizza cauzionale sarà svincolata dall'Amministrazione, con dichiarazione liberatoria, dopo che avrà accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento degli obblighi in carico all'impresa e la

non sussistenza di sovra compensazioni eccedenti la quota del saldo della compensazione da erogarsi.

RITENUTO che i diritti dell'Impresa possano essere riassunti nella facoltà dell'Azienda di ricorrere nelle forme e termini di legge, ai sensi dall'art. 5 comma 5 del Reg. (CE) 1370/2007, avverso le determinazioni adottate con il presente provvedimento.

RITENUTO che si possono e devono prevedere e confermare i poteri di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione sul rispetto del P.E., degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi e dei restanti obblighi richiamati nel presente atto, consentendo l'Impresa: l'accesso del personale del Comune di Naso, ai mezzi ed alla pertinente documentazione tecnico, amministrativa e contabile tenuta presso gli uffici; l'accesso al sistema di rilevamento, mediante utilizzo di tecnologie GPS o similari, dei mezzi adibiti al dispiego dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto;

Gli esiti delle verifiche saranno oggetto di contraddittorio, nelle forme di legge, tra le parti.

RITENUTO che si devono prevedere e qui confermare sanzioni eventuali, i cui effetti così si riassumono:

Ciascuna infrazione rilevata sarà sanzionata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di €

3.000,00, prestandosi particolare attenzione alla mancata osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza stradale nonché alla mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità dei servizi, in termini di:

- regolarità e puntualità;
- informazioni all'utenza e trasparenza;
- accessibilità commerciale;
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico;
- pulizia e confort dei mezzi;
- accessibilità ai disabili;
- corretta applicazione delle tariffe.

Resta fermo che i correlati impegni di spesa sono a carico dei rispettivi bilanci regionale e comunale sugli esercizi finanziari di competenza.

VISTI:-

Il Reg. 1370/2007, in particolare i predetti artt. 3, 4 e 5;

Il D. Lgs. 267 del 18.8.2000, parte seconda in particolare, e ss. mm. ii.;

il D. Lgs. 50 del 18.4.2017 e ss. mm. ii.,;

il D. Lgs. 36 del 31.3.2023, ex L. 78 del 21.6.2022;

l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 sulle determinazioni a contrarre;

l'art. 162 del D. Lgs. 267/00;

VISTE le: -

determinazioni sind.li n° 8 del 17/03/2023, n° 3 del 16.03.2024 e n° 7 del 17.11.2024, circa la nomina e conferma del sottoscritto a responsabile di settore;

RIBADITO che si procede con affidamento diretto del servizio, e stipulando contratto scritto per anni 9, a ditta Autolinee Manfrè Antonino di Naso, c.da Portella Malvizzi, 9, P. I. IT00512010836;

VISTO il bilancio, esercizio in corso;

Richiamata la proroga ministeriale per la sua approvazione fino al 28 gennaio 2025;

TUTTO ciò premesso: -

DETERMINA

- di approvare il presente preambolo, riconoscendolo come parte integrante della presente;

-di **confermare l'impegno 355/2025**, cap. 10450308-2, di cui a determina a contrarre n° 38/122 del 6/11.3.2025, ovvero la somma annuale di **€ 110.000, IVA e oneri inclusi**, a carico del bilancio regionale, riconoscendo in atto una percorrenza di **Km. 69.108,670 + o – 3%**;

-di **impegnare** all'uopo un'ulteriore risorsa di **€ 9.238,05**, che valga a coprire l'impegno regionale 2024 (ut supra, DDG 3612);

- di aggiudicare con affidamento diretto e successivo contratto scritto, per la durata di anni 9, con procedura del Reg. CE 1370/2007, artt. 5,4 e 5 (esclusa l'applicazione del D. Lgs. 36 del 31.3.2023, artt. 141-149), il servizio di trasporto pubblico locale a ditta Autolinee MANFRE' Antonino, c.da Portella Malvizzi, 9, P. I. IT00512010836;

-di **liquidare a trasferimenti risorse avvenuti e per le somme effettivamente stanziare** dalla Regione (secondo bilancio e indici ISTAT);

-di dare atto che il RUP, è il sottoscritto Dirigente di Settore 1;

-di mandare la presente e la determina a contrarre agli uffici di segreteria e di ragioneria;

-di mandare copia della presente alla ditta MANFRE' Antonino: *manfreautolinee@pec.it*;

-di dare seguito agli ulteriori adempimenti di settore, del tipo: stipula contratto;

-di pubblicare la presente e gli atti successivi con i risultati ottenuti sul sito web comunale secondo le modalità di cui al D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del I° Settore

f.to Dott. Carmelo Scarvaci

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI NASO A DITTA AUTOLINEE MANFRÈ ANTONINO , C.DA PORTELLA MALVIZZI, 9 NASO, P. I. IT00512010836 - CIG: B5FDCA6715”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione ai capitoli
N. 10450308 - 2 impegno n. 355 2025 per € 110.000,00
N.10450308-3 impegno n.451-2025 per € 9.238,05

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li 19/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI NASO A DITTA AUTOLINEE MANFRÈ ANTONINO , C.DA PORTELLA MALVIZZI, 9 NASO, P. I. IT00512010836 - CIG: B5FDCA6715”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 20.03.2025 al 04.04.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 20.03.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to Triscari Maurizio

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'